



Att. L)

UNIONE DI COMUNI "Mont'Albo"

- Comune di Bitti
- Comune di Lodè
- Comune di Lula
- Comune di Onani
- Comune di Orune
- Comune di Osidda
- Comune di Posada
- Comune di Siniscola
- Comune di Torpè



STATUTO DELL'UNIONE

INDICE TITOLO I

Principi fondamentali

ART. 1 - Istituzione dell'Unione

ART. 2 - Statuto e regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione

ART. 4 - Obiettivi programmatici

ART. 5 - Criteri generali dell'azione amministrativa

ART. 6 - Durata dell'Unione

ART. 7 - Recesso di un comune dall'Unione ed adesione di nuovi comuni

ART. 8 - Funzioni dell'Unione

ART. 9 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

ART. 10 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

ART. 11 - Modalità di ripartizione spese ed entrate



TITOLO II Organi di governo

Capo I: Organi dell'Unione

ART. 12 - Gli organi dell'Unione

Capo II: L'Assemblea

ART. 13 - L'Assemblea

ART. 14 - Funzionamento

ART. 15 - Competenze

ART. 16 - Deliberazioni

ART. 17 - Attribuzioni del Presidente dell'Unione nell'Assemblea

Capo III: Il Consiglio d'Amministrazione

ART. 18 - Composizione del Consiglio

ART. 19 - Competenze del Consiglio

- ART. 20- Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 21- Dimissioni dei Consiglieri
- Capo IV: Il Presidente
- ART. 22- Il Presidente
- ART. 23 - Competenze del presidente
- ART. 24 - Vice presidente
- ART. 25 - Conferenza degli assessori comunali



TITOLO III

Istituti di partecipazione

- ART. 26 - Principi della partecipazione
- ART. 27 - Referendum consultivo e abrogativo
- ART. 28 - Iniziativa popolare
- ART. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti
- ART. 30 - Partecipazione procedimentale
- ART. 31 - Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva
- ART. 32 - Poteri del Difensore Civico e norme procedurali
- ART. 33 - Relazione e pubblicità dell'attività svolta dal Difensore Civico
- ART. 34 - Sede, strutture ed indennità
- ART. 35 - Trasferimento della funzione da parte dei Comuni aderenti all'Unione


TITOLO IV

Organizzazione amministrativa

- ART. 36 - Principi generali
- ART. 37 - Principi in materia di ordinamento degli uffici
- ART. 38 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ART. 39 - Il Personale
- ART. 40 - Segretario
- ART. 41 - Direttore generale
- ART. 42 - Servizi pubblici locali



TITOLO V



Finanze e contabilità

ART. 43 - Finanze dell'Unione

ART. 44 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 45 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

ART. 46 - Revisione economica e finanziaria

ART. 47 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Capo I: Norme transitorie

ART. 48 - Effetti dello Statuto

ART. 49 - Atti regolamentari

ART. 50 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Capo II: Norme finali

ART. 51 - Norma finale



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, della Leggi Regionali n. 12/2005, è costituita tra i Comuni di Bitti, Lodè, Lula, Onani, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, e Torpè l'Unione denominata "Mont'Albo".
2. L'Unione ha sede nel comune di Siniscola (presso la sede dell'ex Com.Mont. n. 10) e sede amministrativa nei Comuni a seconda delle funzioni assegnate
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nei Comuni di Bitti o, su decisione del Presidente, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "Mont'Albo" e con lo stemma (logotipo) dell'Ente, composto dall'effigie del "Mont'Albo" (in questo è posizionata un'icona desunta dallo stemma di ogni comune o da sua immagine riconosciuta, stilizzata e proporzionata)
7. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone (logotipo) dell'Ente.
8. L'uso dello stemma e del gonfalone, (del logotipo) nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2

Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dall'Assemblea dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.
3. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "Montalbo"



Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali. In particolare si propone, quale attività prioritaria, la predisposizione di Piani Urbanistici Intercomunali e territoriali riguardanti tutti i comuni partecipanti.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti, ispirandosi anche a principi di solidarietà e sostegno verso i piccoli comuni aderenti all'Unione e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

Art. 4

Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà ed adeguatezza, anche con riguardo ad un principio di solidarietà e sostegno verso i piccoli comuni aderenti all'Unione, sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, altresì favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico dei paesi;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) promuovere e favorire l'integrazione e lo sviluppo del turismo tra la costa e l'interno a garanzia dell'immagine del nostro territorio, nel rispetto dell'ambiente naturale e delle risorse che scaturiscono da questo connubio;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;



- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- g) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5

Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti Pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito dello scioglimento dell'Unione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici ed in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7

Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, la facoltà di recesso non può essere esercitata nel primo anno, fermo restando che tutti gli impegni assunti



durante l'adesione all'Unione devono essere mantenuti anche dai recedenti sino a loro naturale scadenza ed esaurimento.

3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs.

n.267/00 ed art. 3 Legge regionale n. 12/2005.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici nell'ambito delle seguenti materie:

- a) predisposizione di Piani Urbanistici Intercomunali e territoriali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun comune.
 - b) funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;
 - c) tributi;
 - d) assetto, utilizzazione e governo del territorio, ambiente e infrastrutture;
 - e) servizi di trasporto intercomunali e mobilità
 - f) sicurezza;
 - g) sanità e servizi alla persona e alla comunità;
 - h) istruzione e cultura;
 - i) programmazione, marketing territoriale ed attività produttive.
 - l) difensore civico.
 - m) servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione/gestione di canili sanitari e/o rifugi).
 - n) predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
 - o) ogni altra funzione che si ritenga opportuna per necessità o momento storico, essendo il presente elenco puramente indicativo e non esaustivo.
2. I comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.



UNIONE DI BULLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€14,62

QUATTORDICI/62

00010477 00003902 00189001

00003387 23/07/2008 15:55:13

0001-00009 B9281CF43B49688D

IDENTIFICATIVO 01050111506136

0 1 05 011150 613 6

COMUNE DI BULLO



Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

- trasferimento da parte di tutti i comuni dell'Unione;
 - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione.
2. Il trasferimento, sia di tutti che di due o più comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti, e subito dopo dell'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni o proveniente dalla ex X^ Comunità Montana delle Baronie;



- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000;
- mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione per il quaranta per cento in parti uguali e per il restante sessanta per cento in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le entrate straordinarie dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione in parti uguali. Analoga ripartizione in caso di partecipazione a bandi o ricezione di entrate straordinarie.

2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 12 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;



2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli Organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli Organi comunali di cui sono membri o titolari e prestano attività a titolo gratuito.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.



Capo II

Art. 13 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Comune associato, nella persona dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o dagli Assessori Comunali loro delegati.
2. La delega e la revoca del delegato del Sindaco nell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune nell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce con valida delega.

Art. 14 Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire mediante notifica dei messi notificatori dei comuni o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione, quali telefax oppure e-mail.



4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello dell'Unione. Presso la segreteria dell'Unione devono essere depositati, entro il giorno dell'Assemblea, gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.

6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti dei Comuni dell'Unione, computando anche il Presidente dell'Unione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria sempre la presenza di almeno un terzo dei Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima.

7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a dieci giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni;

Art. 15

Competenza

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, determina gli indirizzi generali dell'Unione, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

2. In particolare compete all'Assemblea:

a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo il principio di rotazione descritto all'art.19.

b. la nomina del Presidente dell'Unione, secondo il principio di rotazione descritto all'art.22.

c. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto.

d. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della connessa relazione previsionale e programmatica, e delle relative variazioni;

e. l'approvazione del rendiconto della gestione;

f. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari.

g. l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.



- h. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per la stipula delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi.
 - i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante convenzione.
 - j. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dall'Unione.
 - k. la nomina del Revisore dei Conti.
 - l. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto.
 - m. le proposte di modifica allo Statuto dell'Unione.
 - n. l'ammissione di nuovi Enti e il prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati.
 - o. tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate nemmeno in via d'urgenza dagli altri Organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dal CdA dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 16

Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Direttore Segretario in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano contenuto tecnico-finanziario.
 1. Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Ai rappresentanti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti è assegnato nell'Assemblea un voto; ai rappresentanti dei Comuni sopra i 5.000 abitanti sono assegnati due voti.
 2. Le deliberazioni di cui all'articolo 10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse ai comuni associati.
 3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione



all'Albo delle pubblicazioni dell'Unione e dei Comuni aderenti per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza.

5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore Comune sede dell'Unione.

6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore-Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

7. I contratti in forma pubblica amministrativa dell'Unione sono rogati dal Direttore-Segretario del Consorzio.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente dell'Unione nell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Unione, in seno all'Assemblea, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti o da deliberazioni;
2. Il Presidente dell'Unione anche nella sua funzione di Presidente dell'Assemblea dura in carica un anno, secondo il principio di rotazione descritto all'art.22.

Capo III

Il Consiglio d'amministrazione

Art. 18

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo esecutivo dell'Unione ed è eletto all'interno dell'Assemblea seguendo per quanto possibile un criterio di rotazione ed è formato **da non più di quattro componenti oltre al Presidente dell'Unione**. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Al secondo scrutinio, da svolgersi in Assemblea da convocarsi tassativamente entro dieci giorni a cura del Presidente, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione non percepiscono alcuna indennità.

2. Ai rappresentanti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti è assegnato nel



Consiglio di Amministrazione un voto; ai rappresentanti dei Comuni sopra i 5.000 abitanti sono assegnati due voti.

3. Il Consiglio decade - unitamente al Presidente dell'Unione - alla data prefissata nella delibera di elezione.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente nella amministrazione dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.


5. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti computando a tal fine anche il Presidente dell'Unione e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. Il Presidente può attribuire ai Consiglieri specifiche deleghe in materie o settori determinati.



Art. 21

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Capo IV

Il Presidente dell'Unione

Art. 22

Il Presidente

1. I sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata di un anno dall'elezione, secondo l'ordine indicato al 4 comma.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
3. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
4. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per la durata di un anno, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco di Osidda e a seguire, nell'ordine, dal:
Sindaco di Siniscola;
Sindaco di Onani;
Sindaco di Bitti;
Sindaco di Lula;
Sindaco di Orune;
Sindaco di Lodè;
Sindaco di Torpè;
Sindaco di Posada;
Ogni nove anni si realizzerà, pertanto, una rotazione completa, per poi cominciare nuovamente nello stesso ordine.



Art. 23

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) sentita l'Assemblea provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati;
 - e) provvede, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina e alla revoca del segretario - direttore generale;

Art. 24

Vice presidente

1. Il vicepresidente dell'Unione, dell'Assemblea e del CdA viene eletto tra i componenti del Cda e dura in carica un anno, e decade contestualmente al Presidente.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

Art. 25

Conferenza degli assessori comunali

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione o, su delega del Presidente, dal Vice Presidente o dai componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.



TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I

Art. 26

Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo l'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 27

Referendum consultivo e abrogativo

1. Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 5% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno cinque comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno tre Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;



- e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dall'Assemblea dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. L'Assemblea deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.
5. Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, l'Assemblea dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.
6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
7. La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.
8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 28

Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione proposte di atti di loro competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. L'Assemblea o il Consiglio deliberano in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.

4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 29

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 30

Partecipazione procedimentale

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

Art.31

Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione.
2. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è



- sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale.
3. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate conoscenze giuridico-amministrative, non in attività di servizio nell'ambito del territorio dell'Unione, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. E' soggetto alle medesime cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali e non può far parte dell'Assemblea e del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni che la costituiscono, né può essere membro di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria. L'Assemblea, al determinarsi di una causa di decadenza dalla carica, provvede in merito con deliberazione adottata a maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
 4. Il Difensore Civico è eletto, con voto segreto, dall'Assemblea, a maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica. Per porre in votazione l'oggetto non è necessaria la sussistenza di un equivalente quorum strutturale, essendo comunque sufficiente la presenza della maggioranza dei membri assegnati. Se dopo due scrutini, da tenersi anche nella stessa seduta, nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in una successiva seduta e comunque entro trenta giorni dalla prima votazione, è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
 5. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni a decorrere dall'attribuzione delle relative funzioni. I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, nel rispetto della normativa vigente in materia, e non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; la mozione deve essere approvata dall'Assemblea dell'Unione con le stesse maggioranze previste per l'elezione.

Art.32

Poteri del Difensore Civico e norme procedurali

1. Il Difensore Civico ha il potere di intervenire per la tutela delle persone singole o associate, i cui diritti od interessi siano lesi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi conseguenti a provvedimenti, atti e comportamenti attivi od omissivi dell'Unione.
2. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale.
3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio o su istanza di persone singole o associate, in qualunque forma inoltrata. L'istanza può essere presentata od inviata direttamente al Difensore Civico o all'Unione; in quest'ultimo caso, l'Unione è tenuta a trasmetterla immediatamente al Difensore Civico. Il dipendente che riceve l'istanza, qualora la stessa sia orale, è tenuto a trascrivere succintamente gli estremi della questione, rilasciando ricevuta all'interessato.
4. Il Difensore Civico può segnalare, di propria iniziativa, le eventuali disfunzioni riscontrate nell'azione amministrativa. Non può intervenire su richiesta di Consiglieri





per fatti connessi all'espletamento del mandato che non consistano in diniego di accesso a documenti, atti o informazioni detenuti dall'amministrazione, né a richiesta di soggetti legati da rapporti di impiego con l'Ente per questioni connesse al rapporto di lavoro.

5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, ha diritto di chiedere al Segretario dell'Unione, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi e uffici, atti, documenti, notizie e chiarimenti. I soggetti in parola sono tenuti a fornire quanto richiesto ed a presentarsi, ove convocati, entro il termine stabilito dal Difensore Civico, salvo impedimento motivato per iscritto. Il Difensore Civico può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli è tenuto al segreto d'ufficio in riferimento alle informazioni ricevute; può chiedere al funzionario responsabile del procedimento di effettuare congiuntamente l'esame della pratica, stabilendo il termine massimo, se del caso, per la regolare definizione della stessa. Può chiedere pareri a tecnici ed esperti, il cui compenso resta a carico dell'Ente, nei limiti dello stanziamento annuale da quest'ultimo deliberato.
6. Il Difensore Civico è in ogni caso tenuto a fornire una risposta scritta e motivata a chi abbia presentato istanza.
7. Il Difensore Civico segnala ai responsabili ed agli organi aventi funzione di vigilanza e controllo i casi di ritardo o irregolarità nello svolgimento delle procedure e le disfunzioni rilevate. Sollecita l'adozione dei necessari provvedimenti agli organi ed uffici competenti. Nel caso in cui la risposta o l'adozione del provvedimento rientri nelle competenze di un organo di governo, il Difensore Civico può chiedere le motivazioni del ritardo all'organo stesso. Qualora nel corso della sua attività riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa che possano determinare una responsabilità a carico dei dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico invia apposita relazione scritta al Segretario e al Direttore Generale dell'Unione per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art.33

Relazione e pubblicità dell'attività svolta dal Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia, entro il mese di febbraio di ogni anno, per quanto di competenza, al Presidente dell'Unione al fine dell'esame e della discussione in Assemblea, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata dai dati sugli interventi effettuati, dalle osservazioni e dai suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può inviare in ogni momento ai soggetti sopra elencati, agli effetti del precedente comma, specifiche relazioni nei casi di particolare importanza, comunque meritevoli di urgente considerazione.
3. Il Difensore Civico può rendere direttamente pubblici i risultati della propria attività.
4. Il Presidente dell'Unione provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni di cui al comma 2, anche per sunto, sugli organi di informazione dell'Ente, ove



esistente, oltre che alla pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso, con indicazione dell'ufficio presso cui è possibile prenderne visione o estrarne copia.

Art.34

Sede, strutture ed indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso l'Unione, che provvede ad individuare idonei locali ed a fornire la necessaria dotazione strumentale e di personale.
2. Il Difensore Civico assicura il ricevimento al pubblico nei giorni e negli orari concordati con l'Ente stesso.
3. L'indennità oraria da riconoscere al Difensore Civico è stabilita dall'Assemblea dell'Unione nel medesimo atto con cui provvede alla sua elezione. Tale indennità è calcolata sulle ore di ricevimento del pubblico e comprende anche le spese per il raggiungimento della sede presso l'Ente; viene aggiornata annualmente, a decorrere dal secondo anno, in base alle variazioni dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Al Difensore Civico spetta il trattamento di missione previsto per i consiglieri comunali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
5. Nei casi di assenza od impedimento prolungati, dovuti ad eccezionali motivi riconosciuti tali dal Presidente dell'Unione, le funzioni di Difensore Civico possono essere attribuite dal Presidente medesimo, in via temporanea, a persona in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto dell'Unione. Per tali periodi al Difensore Civico titolare non spetta alcuna indennità, mentre al supplente viene attribuita un'indennità pari a quella prevista per il titolare.

Art.35

Trasferimento della funzione da parte dei Comuni aderenti all'Unione

1. La funzione di Difensore Civico può essere trasferita all'Unione da parte di tutti o di alcuni dei Comuni che la costituiscono, mediante stipula di apposita convenzione, approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli dei Comuni interessati a maggioranza semplice.
2. In tal caso, il Difensore Civico svolge le proprie funzioni nell'ambito dell'Unione e dei Comuni che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1. Tale convenzione disciplina le prerogative, le modalità d'intervento, il procedimento, i rapporti con i consigli ed i mezzi attribuiti al Difensore Civico relativamente all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello Statuto dell'Unione.
3. Il Difensore Civico viene eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32 dello Statuto. Qualora già eletto al momento del trasferimento della funzione, rimane confermato sino alla sua naturale scadenza. Il Difensore Civico può



essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, sia nell'ambito dell'Unione che dei Comuni convenzionati; la mozione deve essere approvata dall'Assemblea dell'Unione con le stesse maggioranze previste per l'elezione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 37

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 38

Organizzazione degli uffici e dei servizi



1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 39

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, può avvalersi dell'opera del personale dipendente comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 40

Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente sentito il CdA, tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea della Conferenza esecutiva per la gestione dei servizi associati ed alla conferenza degli Assessori e ne cura la verbalizzazione;





b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal primo Presidente al momento del suo insediamento, sentito il CdA e ha una durata in carica pari a quella del Presidente. Il Segretario, successivamente, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 41

Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.
2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.
5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore Generale, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art 42

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.



3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ Capo I

Art. 43

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 44

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto



compatibili, degli enti locali.

Art. 45

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione, improntato al principio di solidarietà e sostegno verso i piccoli comuni aderenti all'Unione, in particolare con riguardo alle spese.

Art. 46

Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 47

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 48

Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto,

Art. 49



Atti regolamentari

1. L'Assemblea predisporrà propri atti regolamentari entro e non oltre 4 mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 50

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.


Capo II

Norme finali

Art. 51

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

07 LUG. 2008

